

Bologna,

23 MAG. 2006

2.2.1/80

Servizio Segreteria e Affari generali della Giunta
Affari generali della Presidenza

OGGETTO 1375

Prot. n. APG/SEG/05/ 0012243

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna

**ALLA DIREZIONE GENERALE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA****S E D E****OGGETTO:** Iscrizione argomenti all'o.d.g. dell'Assemblea Legislativa.

Si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa dei seguenti argomenti:

**DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 'NORME PER LA DEFINIZIONE DEL
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009'.**

(delibera di Giunta regionale n. 718 del 22 maggio 2006)


**DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 'MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR
15/2002 'DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE
DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO
1994, N. 8 'DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVA
TICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA'.**

(delibera di Giunta regionale n. 719 del 22 maggio 2006)

Si unisce copia della succitate deliberazioni n. 718 e n. 719

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dot.ssa Sonia Cioffi)



PROGR. N. 719/2006

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Direzione generale

Oggetto n. 1375
Prot. n. 3087-2.2.1/80
Comm. ass.re refer. 26 (1994, 1995)
Comm. ass.re consult. _____

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA // Responsabile

Questo giorno di LUNEDI' 22 (VENTIDUE) del mese di MAGGIO
dell' anno 2006 (DUEMILASEI) si e' riunita nella
residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento
dei Signori:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO | - Presidente |
| 2) DELBONO FLAVIO | - Vice Presidente |
| 3) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 4) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore |
| 5) CAMPAGNOLI ARMANDO | - Assessore |
| 6) DAPPORTO ANNA MARIA | - Assessore |
| 7) GILLI LUIGI | - Assessore |
| 8) PASI GUIDO | - Assessore |
| 9) PERI ALFREDO | - Assessore |
| 10) RABBONI TIBERIO | - Assessore |
| 11) RONCHI ALBERTO | - Assessore |
| 12) ZANICHELLI LINO | - Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 'MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR
15/2002 'DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE
DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO
1994, N. 8 'DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVA
TICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA'.

COD.DOCUMENTO ABF/06/11627

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Richiamata la Legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE ";

Preso atto che la suddetta direttiva, all'art.9, comma 1, lett.a), terzo alinea, consente - qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti - di prelevare esemplari di specie non cacciabili al fine di prevenire gravi danni alle produzioni agricole;

Richiamato il DPCM del 21 marzo 1997 che ha escluso dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18 della suddetta legge alcune specie selvatiche, tra le quali lo Storno;

Considerato che tali specie, unitamente ad altre specie protette quali la Tortora dal collare orientale ed il Cormorano, nell'ambito delle problematiche connesse ai danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, rivestono un ruolo di particolare rilevanza per i danni che provocano alle colture agricole specializzate, ampiamente diffuse sul territorio della nostra regione, nonché agli allevamenti ittici;

Considerato inoltre che gli strumenti fino ad oggi messi in atto per contenere tale fenomeno, consistenti sia nella messa in opera, da parte degli agricoltori o degli allevatori di pesce, di sistemi preventivi di dissuasione, sia nell'effettuazione, da parte delle Province, di specifici piani di controllo previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, non hanno sortito risultati sufficienti per un'efficace politica di contenimento dei danni medesimi;

Richiamata la L.R. 12 luglio 2002, n. 15 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla LR 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" così come modificata dalla L.R. n. 22/ 2002 e dalla L.R. n. 17/2004, art. 37, che ha disciplinato il prelievo di specie selvatiche in regime di deroga fino alla stagione venatoria 2005/2006;

Preso atto che la sopracitata L.R. n. 15/2002, per quanto attiene agli artt. 1, 2, 3 e 4 è giunta a scadenza e che occorre pertanto riproporre un nuovo provvedimento normativo;

Ritenuto pertanto di dover procedere a quanto sopra con la massima sollecitudine;

Acquisito agli atti d'ufficio il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica in ordine al progetto di legge in oggetto;

Espletati gli adempimenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche;

Visto, per quanto concerne il potere di iniziativa per leggi e regolamenti, l'art. 49 e seguenti dello Statuto regionale approvato con L.R. n. 13/2005;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dr. Dario Manghi, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della LR 43/2001 e della citata deliberazione di Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale,
Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile.

A voti favorevoli unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare il progetto di legge "Modifiche e integrazioni alla L.R. 12 luglio 2002, n. 15 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria', composto di n. 3 articoli e dell'allegata relazione che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di presentare il suddetto progetto di legge all'Assemblea legislativa regionale, chiedendone l'approvazione ai sensi degli articoli 49 e seguenti dello Statuto regionale.

- - -

R E L A Z I O N E

Il problema dei danni provocati da svariate specie di fauna selvatica alle produzioni agricole riveste, in Emilia-Romagna, una forte rilevanza, data la preponderante economia agricola che caratterizza questa regione.

In particolare sono da rilevare importanti situazioni di sofferenza a carico di colture agricole specializzate ampiamente diffuse da parte di passeriformi e columbiformi nonché danneggiamenti arrecati agli allevamenti di pesce da parte di uccelli ittiofagi.

L'esperienza a tutt'oggi acquisita ha dimostrato che i normali metodi ecologici di dissuasione previsti nelle specifiche Direttive regionali in materia e messi in atto dagli agricoltori non sono sufficienti a controllare la presenza di tali selvatici: prova ne siano le puntuali richieste di contributi per l'indennizzo di tali tipi di danni che ogni anno vengono presentate alle Province, richieste che hanno comportato e continuano a comportare l'esborso da parte della Regione di somme considerevoli.

Anche l'attuazione, da parte delle Province, dei piani di controllo previsti dall'art. 19 della L 157/92 e dall'art. 16 della LR 8/94 e successive modifiche, non sortisce i risultati attesi, rivelandosi insufficiente per un'efficace politica di contenimento dei danni.

L'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE in quanto consente, a determinate condizioni, di prelevare esemplari di specie non cacciabili per finalità diverse, tra le quali anche la prevenzione di gravi danni alle colture (co. 1, lett. a), terzo alinea), costituisce un ulteriore strumento di contenimento delle specie dannose, strumento che contribuisce pertanto, unitamente ai metodi di prevenzione sopra accennati ed all'attuazione dei piani di controllo, al contenimento dei danni arrecati.

La L.R. 12 luglio 2002, n. 15 e successive modifiche, che ha disciplinato proprio ai sensi della sopraccitata Direttiva comunitaria l'esercizio delle deroghe nel corso delle stagioni venatorie 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 è giunta a scadenza - solo nella parte specificamente concernente i prelievi in deroga in quanto all'art. 5 "Disposizioni finali" erano state inserite

disposizioni relative alla modifica della LR n. 8/1994 - e con il presente provvedimento si intendono adottare norme volte innanzitutto a prorogarne la validità per la stagione venatoria 2006/2007 (art. 1) e ad apportarvi quelle modifiche ed integrazioni che si sono rivelate necessarie (art. 2).

Le specie interessate al prelievo in deroga sono complessivamente tre e per ciascuna di esse vengono individuati periodi di prelievo e carniere giornaliero e stagionale. Viene altresì specificato che tale prelievo è consentito ai cacciatori iscritti agli A.T.C. della regione Emilia-Romagna, ai residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, a coloro che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, nonché ai titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.

L'articolo 3, infine, detta disposizioni per l'entrata in vigore della presente legge, visto l'approssimarsi del termine a partire dal quale potranno essere consentiti i prelievi in deroga.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 12 LUGLIO 2002, N. 15
"DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA
DIRETTIVA 79/409/ CEE. MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994,
N. 8 'DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA'"

ART. 1

Modifiche all'art. 1 della LR 15/2002

1. Al comma 1 dell'art. 1 della Legge regionale 12 luglio 2002 n. 15, le parole "2002/2003 e 2003/2004" sono sostituite dalle parole "2006/2007" e dopo le parole "e successive modifiche" aggiungere le parole "nonché della legge 3 ottobre 2002, n. 221"

ART. 2

Sostituzione dell'art. 2 della LR n. 15/2002

1. L'art. 2 è così integralmente sostituito:

"ART. 2

Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo

1. Il prelievo è consentito:

- a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle seguenti specie: Sturno (*Sturnus vulgaris*), Tortora dal collare orientale (*Streptotelia decaocto*) e Cormorano (*Phalacrocorax carbo*);
- b) con i mezzi di cui all'art. 13, c. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- c) ai cacciatori iscritti agli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) della Regione Emilia-Romagna, ai residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, a coloro che esercitano la caccia in azienda faunistico-venatoria, nonché ai titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi;
- d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di 25 e 200 capi di storni, di 5 e 50 capi di tortore e di 5 e 30 capi di cormorano;

- e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per l'esercizio venatorio: dall'1 settembre al 30 novembre alla tortora, dall'1 settembre al 31 gennaio allo storno ed al cormorano; limitatamente a quest'ultima specie il prelievo dovrà essere circoscritto alle valli ed ai bacini destinati all'allevamento del pesce, nonché alle aree immediatamente circostanti.
- 2. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti autorizzati ai sensi delle vigenti Direttive regionali in materia, appartenenti alla specie Storno.

ART. 3

Entrata in vigore

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

omissis

L'ASSESSORE SEGRETARIO: ZANICHELLI LINO

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
DOTT.SSA SONIA CIOFFI

